

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4321

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PACE, BEVILACQUA, MARRI,  
PEDRIZZI, MULAS e MAGLIOCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1999

---

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo  
e della criminalità organizzata

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come finalità quella di evitare che ci siano degli ulteriori dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, da parte dei datori di lavoro sia pubblici che privati, essendosi verificati numerosi episodi che hanno disatteso lo spirito della normativa in questione.

L'apporto delle modifiche alla legge n. 407 del 1998, relativa alle nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si rende necessario per tutelare adeguatamente i soggetti a cui è diretta la predetta legge.

Infatti, sebbene la legge n. 407 del 1998 riconosca alcuni benefici ai diretti interessati, l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 (1° gennaio 2000), che comporterà l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 466 del 1980 e dell'articolo 14 della legge n. 302 del 1990, tralascia alcuni diritti per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle vittime del terrorismo.

In particolar modo, si vuole sottolineare che le abrogazioni suddette eliminano la possibilità della chiamata nominativa e diretta presso l'Amministrazione dello Stato e le aziende private, riservata alla categoria delle vittime del terrorismo, discriminando così i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 (1° gennaio 2000) non hanno ancora compiuto la maggiore età, rispetto a coloro che, invece, ai sensi degli articoli abrogati, hanno usufruito dei benefici dettati dalle normative legislative in vigore prima dell'emanazione della legge n. 68 del 1999.

La predetta disparità di trattamento è una palese violazione del dettato costituzionale e precisamente dell'articolo 3 della Costitu-

zione, in quanto suddivide i soggetti della categoria vittime del terrorismo in soggetti privilegiati (coloro che hanno già usufruito del beneficio dell'assunzione diretta nominativa) e soggetti esclusi da tale beneficio, per effetto dell'intervenuta legge.

A questo punto si rende necessaria la modifica urgente della legge n. 407 del 1998 tenendo presente che nei confronti delle situazioni pregresse pari trattamento deve essere garantito a tutti i soggetti titolari del diritto.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si sottopone all'esame l'assunzione diretta, per chiamata nominativa, previa domanda, dei soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998. Ciascuno ha il diritto di assunzione nella pubblica amministrazione; ciò, a differenza di quanto finora è stato interpretato dal Dipartimento della funzione pubblica che applica la legge n. 407 del 1998 nel senso che questa non può estendersi cumulativamente a tutti i soggetti aventi diritto e contemplati dalla norma in quanto, secondo tale interpretazione, il legislatore ha inteso privilegiare la posizione di coloro i quali hanno ricevuto dal fatto criminoso un danno diretto, in conseguenza della propria particolare posizione nei confronti della vittima del reato e quindi tale diritto si deve riconoscere in ordine progressivo alla vittima medesima, qualora si trovi in possesso della propria capacità lavorativa, al coniuge, ovvero ai successivi superstiti aventi diritto.

Inoltre, posto che l'iscrizione nelle speciali liste di collocamento presuppone la condizione di disoccupazione, sorge la necessità di regolare le modalità per il passaggio sia nell'ambito della pubblica amministrazione, sia nelle aziende private, per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo

1 della legge n. 407 del 1998 che già svolgono un'attività lavorativa.

Tale modifica consentirebbe un'adeguata integrazione lavorativa delle vittime del terrorismo, di cui alla legge n. 407 del 1998.

L'articolo 2 ha infine come scopo quello di restituire ai superstiti ed ai familiari delle vittime del terrorismo dal 1° gennaio 1961

al 31 dicembre 1968 un diritto già acquisito con la legge 4 dicembre 1981, n. 720.

Nella consapevolezza che una pagina così tragica della storia del nostro Paese non può essere definitivamente chiusa se prima non vengono migliorate le norme in favore di chi in quegli anni di violenza è rimasto vittima, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è sostituito dai seguenti:

«2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il coniuge, i figli, nonché i genitori ed i fratelli conviventi ed a carico dei soggetti resi permanentemente invalidi in misura non inferiore al 15 per cento della capacità lavorativa, il coniuge, i figli, nonché i genitori ed i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti, hanno ciascuno diritto di assunzione, anche nella stessa amministrazione, a qualsiasi livello e qualifica, senza concorso e senza necessità di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, anche economici, e le aziende private, con chiamata diretta nominativa, anche in soprannumero rispetto all'organico, e godono del diritto al collocamento obbligatorio, di cui alle vigenti disposizioni legislative con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

*2-bis.* Per i soggetti di cui al comma 2 le riserve di posti sono previste per l'assunzione con chiamata diretta nominativa ad ogni livello e qualifica, anche se già svolgono un'attività lavorativa, oppure se già godono dell'assunzione per chiamata diretta nominativa, ai sensi delle precedenti leggi in materia; sono pertanto permanentemente iscritti nella lista speciale del collocamento obbligatorio delle categorie protette, appositamente costituita».

## Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è sostituito dal seguente:

«1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime ed ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1961».

## Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: «Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate» sono sostituite dalle seguenti: «Le condizioni di invalido e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate».





